

FAQ LOGISTICA MERCATI

Aggiornamento al 16.11.2022

- 1) D: Relativamente alla modalità di calcolo del funding gap, ferma restando la differenziazione fra interventi realizzabili in un anno o in due anni, come da rispettivi modelli forniti dall'Agenzia, è necessario far confluire i diversi interventi programmati sullo stesso modello di calcolo del funding gap?

R: **Si Tutti gli investimenti programmati vanno riportati nello stesso modello di calcolo.**

- 2) D: Relativamente alla modalità di calcolo del funding gap, come va considerato il risparmio di costo generato da un investimento su fotovoltaico, considerando che nel modello di calcolo confluiscono solo le voci di ricavo e le voci di costo operativo di esercizio del progetto?

R: **Premesso che la misura ha come obiettivo il rafforzamento della logistica nell'ambito del settore agroalimentare e che gli investimenti come ad es. il fotovoltaico vanno considerati accessori all'investimento trainante, nel caso citato andranno indicati i costi per consumi energetici da sostenere e non i risparmi generati dall'investimento. L'allegato "Indicazioni operative alla compilazione del funding gap", infatti, stabilisce che: è necessario indicare i costi di esercizio che si presume l'investimento possa generare, quantificati anche sulla base dell'esperienza pregressa e dei dati storici in possesso del soggetto beneficiario. Solitamente, tali costi si manifestano a decorrere dal momento in cui l'investimento è in funzione e, quindi, si inizia a sostenere i costi per il suo funzionamento. Ai sensi dell'articolo 2, punto 39 del Regolamento GBER n. 651/2014 e s.m.i, i costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto e di amministrazione, ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nel costo dell'investimento ammissibile.**

- 3) D: la relazione di sostenibilità ambientale deve essere prodotta solo con riferimento a quegli interventi che ricadono nella Scheda 2 e scheda 9 della circolare MEF 32/2021?
Si chiede inoltre se la matrice DNSH (allegato 1 al Modello 3) sia da compilare nei confronti di tutti gli interventi ammessi a finanziamento

R: **La relazione di sostenibilità ambientale dovrà essere trasmessa a prescindere dalla tipologia di interventi da realizzare e dovrà contenere una sintesi del programma di investimento e la precisazione delle prestazioni in termini di sostenibilità del progetto proposto, la quale consenta di comprendere meglio il profilo climatico e ambientale dell'operazione descritto. L'allegato 1 del Modello 3 va compilato in riferimento agli obiettivi climatici interessati dall'intervento. Il soggetto proponente dovrà anche allegare la dichiarazione relativa al rispetto del principio DNSH presente nella modulistica**

- 4) D: In merito alla sostenibilità finanziaria delle iniziative, come va coperta la quota parte non agevolata dei costi di progetto?

R: **Con apporti finanziari del soggetto proponente, ad esempio altri finanziamenti bancari o risorse la cui presenza può essere attestata da documentazione bancaria e/o societaria, come indicato nella scheda Progetto (Modello 3).**

- 5) D: In riferimento al punto C.2 "Allegato tecnici" – Perizia asseverata, è possibile produrre un'unica perizia asseverata comprensiva di tutti gli interventi che saranno oggetto di finanziamento?

R: Premesso che ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.M. 5/08/2022, è ammessa una sola domanda di agevolazione rispetto a ciascun mercato alimentare all'ingrosso, è possibile presentare un'unica perizia asseverata come evidenziato nel Modello 3.

6) D: se un progetto prevede sia investimenti tecnologici, digitali e edili che hanno una diversa vita utile, quale vita utile occorre considerare?

R: Va considerata la vita complessiva dell'investimento. Se un intervento ha una vita maggiore rispetto agli altri, andrà quindi considerata tale maggiore durata.

7) D: le categorie merceologiche di cui agli 8 punti dell'allegato 1, vengono valutate quelle esistenti alla data di invio della candidatura o quelle che si stimano essere presenti alla fine del progetto?

R: Le categorie merceologiche di cui al criterio C dell'Allegato 1 all'Avviso del 19 ottobre 2020 si riferiscono a quelle presenti alla data di invio della candidatura. Un eventuale allargamento ad altre categorie merceologiche potrà essere valorizzato e valutato nel criterio 2c, "Presenza di iniziative per il potenziamento della logistica che interessino la filiera agroalimentare locale [...]"

8) D: può presentare domanda un Comune che è proprietario della struttura mercatale e perciò legittimato ad eseguire interventi sul bene, anche se detto mercato è attualmente gestito da società terza (ad es. partecipata dal Comune stesso)?

R: Sì, Possono presentare domanda di agevolazione, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento, i soggetti, pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all'ingrosso ovvero eventuali altri soggetti comunque aventi titolo, ai sensi dell'organizzazione e dell'ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento, alla realizzazione degli interventi medesimi.

9) D: Chi è il soggetto titolato a generare il CUP (Codice unico progetto)? MIPAF, Soggetto gestore o il Mercato?

R: Il CUP è attivato da Invitalia

10) D: In merito a quanto previsto dall'Art. 3, comma 3, Si chiede conferma che i soggetti pubblici sono esenti dalla produzione della dichiarazione antimafia

R: Sì, sulla base di quanto stabilito dall'art. 83, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 159/2011.